



Consiglio Nazionale  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili



CONSIGLIO  
NAZIONALE  
DEL  
NOTARIATO



# IL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE E IL PERCORSO DI ATTUAZIONE DELLA RIFORMA DEL TERZO SETTORE

29 OTTOBRE 2020

WEBINAR

**Maurizio Postal**

*Consigliere Nazionale con delega Non Profit Cndcec*



Consiglio Nazionale  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili



CONSIGLIO  
NAZIONALE  
DEL  
NOTARIATO



# **ADEMPIMENTI E DEPOSITI DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE**

## CONTENUTI DEL DM. 15/09/2020, N. 106 (art. 1)

Il DM regola:

- l'iscrizione degli ETS nel RUNTS e i documenti necessari;
- la cancellazione dell'ETS dal RUNTS;
- il deposito dell'atto costitutivo e dello statuto (e sue modifiche);
- il deposito annuale del bilancio di esercizio, del bilancio sociale e dei rendiconti delle raccolte fondi;
- gli atti relativi ad operazioni straordinarie (trasformazioni, fusioni, scissioni) e di scioglimento/liquidazioni;
- gli atti di nomina degli organi dell'ETS e di attribuzione di eventuali poteri;
- le regole di gestione del RUNTS e i rapporti tra RUNTS e Registro delle Imprese.

## STRUTTURA DEL RUNTS (artt. 3 – 6)/1

- Si compone di 7 sezioni dedicate ai 7 tipi di ETS (ODV – APS – EF – IS – Reti Associative – Società di Mutuo Soccorso – Altri ETS);
- Per le Imprese Sociali (comprese le Cooperative Sociali) l'iscrizione alla sezione speciale del Registro delle Imprese soddisfa anche il requisito di iscrizione al RUNTS; lo stesso vale per le Società di Mutuo Soccorso obbligate a quest'ultima iscrizione (art. 44, co 2, CTS: contributi associativi > 50.000 euro)
- Il RUNTS è gestito in forma omogenea e in collaborazione da Uffici regionali (o presso le province autonome) e da un Ufficio statale presso il Ministero del lavoro.
- All'Ufficio statale è riservata la gestione della sezione «Reti Associative»; per gli altri ETS la competenza è definita dalla sede legale;

## STRUTTURA DEL RUNTS (artt. 3 – 6)/2

► Gli Uffici oltre a tenere il Registro:

1. accertano eventuali cause di estinzione o scioglimento;
2. verificano almeno ogni 3 anni la permanenza dei requisiti di iscrizione;
3. effettuano i controlli previsti dall'art. 93 del CTS (p.es. spettanza 5 per mille e corretto impiego risorse pubbliche); si ricorda che questi controlli possono essere svolti dalle Reti Associative Nazionali a cui l'ETS aderisce se certificate ex DM previsto dall'art. 96;
4. rilasciano pareri obbligatori sulla devoluzione del patrimonio dell'ETS sciolto.

## L'ISCRIZIONE AL RUNTS DEGLI ETS SENZA PERSONALITÀ GIURIDICA (artt. 8-14) /1

- Le modalità tecniche di invio dell'istanza di iscrizione sono specificate nell'allegato A del DM e presuppongono il possesso di una PEC obbligatoria;
- L'istanza è presentata dal rappresentante legale dell'ETS o su mandato, dal R.L. della Rete Associativa di appartenenza;
- Allegati previsti:
  - a. l'atto costitutivo( o autocertificazione della sua irrecuperabilità o insussistenza)
  - b. lo statuto registrato presso l'Agenzia delle Entrate;
  - c. gli ultimi due bilanci approvati se esistenti (con i verbali di approvazione)
  - d. attestazione di adesione ad una rete, se esistente.

## L'ISCRIZIONE AL RUNTS DEGLI ETS SENZA PERSONALITÀ GIURIDICA (artt. 8-14) /2

► L'istanza deve precisare:

1. sezione RUNTS;
2. denominazione;
3. codice fiscale;
4. eventuale partita Iva;
5. forma giuridica;
6. sede legale;
7. indirizzo PEC;
8. contatto telefonico;
9. sedi secondarie;
10. data di costituzione;
11. le attività di interesse generale svolte;
12. la previsione statutaria di attività diverse;
13. la rete di eventuale adesione;
14. la cariche sociali e i relativi poteri; (N.B. da allegare accettazioni della nomina per l'Organo di controllo e di revisione);
15. iscrizione al Registro delle Imprese se esistente;
16. accreditamento al 5 per mille;
17. la dichiarazione di presunzione di commercialità o non commercialità ai sensi art. 79 del CTS;
18. per ODV e APS il numero di associati con diritto di voto, con distinzione e caratteristiche di eventuali enti associati; nonché il numero dei dipendenti e il numero dei volontari iscritti e degli anti partecipanti;
19. l'indirizzo del sito internet.

## L'ISCRIZIONE AL RUNTS DEGLI ETS SENZA PERSONALITÀ GIURIDICA (artt. 8-14) /3

- Gli ETS che hanno i parametri dimensionali che rendono obbligatoria la revisione legale ex, art. 31 devono depositare con l'istanza anche l'informazione antimafia.
- L'Ufficio ha 60 giorni per:
  - a. disporre l'iscrizione (che ha effetti costitutivi per l'ETS);
  - b. invitare l'ente a rettificare la domanda e/o a integrare i documenti assegnando fino a 30 giorni per farlo.
- Se l'atto costitutivo o lo statuto sono conformi ai modelli standard tipizzati approvati con decreto direttoriale il termine di risposta è dimezzato.
- In caso di assenza di provvedimenti nel termine previsto l'ente si intende iscritto. Il diniego è impugnabile presso il TAR.



## L'ISCRIZIONE AL RUNTS DEGLI ETS SENZA PERSONALITÀ GIURIDICA (artt. 8-14) /4

- Vi sono norme particolari per l'iscrizione delle Reti Associative e per gli Enti della Protezione Civile.
- Gli ETS che esercitano in via prevalente l'attività in forma di impresa commerciale devono avere la doppia iscrizione, al RUNTS e al Registro delle Imprese (salvo le Imprese Sociali e le SMS).
- Gli Enti Religiosi civilmente riconosciuti possono iscriversi se hanno adottato, per atto pubblico o scrittura autenticata, il regolamento di cui all'art. 4, co. 3, del CTS. Non possono ottenere la personalità giuridica tramite l'iscrizione al RUNTS.

## L'ISCRIZIONE AL RUNTS DEGLI ETS CON PERSONALITÀ GIURIDICA (artt.15-19)

- In questo caso l'atto costitutivo è rogato in forma di atto pubblico dal Notaio che, verificata la sua conformità al CTS e la sussistenza del patrimonio minimo, lo deposita entro 20 giorni all'Ufficio del RUNTS.
- Per il patrimonio: va verificata entità e composizione e il rispetto del minimo di legge. Il patrimonio in denaro deve risultare da certificazione bancaria (salvo deposito presso il Notaio). Quello in beni diversi è accertato a mezzo di relazione giurata di un revisore legale.
- Resta il problema dell'art. 22 che nell'ultimo comma sembra prevedere un meccanismo di conservazione del patrimonio simile a quello societario, con obblighi precisi nel caso di perdite che lo erodano. Ma fa riferimento al patrimonio a non al patrimonio netto, sia per l'iscrizione sia per il monitoraggio successivo.
- Un ente che ha già acquistato la personalità giuridica con la procedura del DPR 361/2000, può adeguare lo statuto e iscriversi tramite il Notaio rogante con la procedura dell'art. 22, CTS; in questo caso l'Ufficio RUNTS comunicherà alla Regione o alle Prefettura la sospensione degli effetti previsti dal DPR 361/2000.
- La procedura si applica anche ad enti preesistenti con o senza iscrizione al RUNTS.

## L'AGGIORNAMENTO DELLE INFORMAZIONI RISULTANTI DAL RUNTS (art. 20) /1

- Dopo l'iscrizione gli ETS devono tenere aggiornate tutte le informazioni comunicate in sede di prima iscrizione, e provvedere a depositare:
  - a. le modifiche dello statuto o dell'atto costitutivo;
  - b. il bilancio, i rendiconti delle raccolte fondi e il bilancio sociale;
  - c. le delibere relative alle operazioni straordinarie, allo scioglimento o all'estinzione;
  - d. eventuali provvedimenti dell'Autorità giudiziaria o tributaria che ordinano lo scioglimento o la cancellazione o che accertano l'estinzione dell'ente;
  - e. la comunicazione della perdita dalla natura non commerciale dell'ente;
  - f. altri atti o fatti previsti dalla normativa, comprese le variazioni delle attività svolte dagli organi sociali e dai poteri ad essi attribuiti;
  - g. l'eventuale dichiarazione di accreditamento per l'accesso al 5 per mille.

## L'AGGIORNAMENTO DELLE INFORMAZIONI RISULTANTI DAL RUNTS (art. 20) /2

- La modulistica da utilizzare è contenuta nell'allegato B al DM;
- L'obbligo di aggiornamento compete agli amministratori o, in caso di loro inadempienza, ai componenti dell'Organo di controllo; questi possono delegare o il legale rappresentante della rete associativa di adesione o un dottore commercialista (sezione A dell'Albo), ma in quest'ultimo caso limitatamente al deposito di atti e con l'esclusione dell'aggiornamento delle informazioni.
- Le modifiche statutarie sono vagliate dall'Ufficio RUNTS entro 60 giorni con i meccanismi previsti per l'iscrizione. In caso di diniego, se entro 60 giorni la variazione statutaria non è annullata o non sia presentata una istanza di migrazione in altra sezione del RUNT, l'Ufficio cancella l'ETS.
- Per gli ETS con personalità giuridica le modifiche statutarie e le operazioni straordinarie e lo scioglimento/estinzione acquistano efficacia e sono apponibili ai terzi solo con la loro iscrizione al RUNTS.

## L'AGGIORNAMENTO DELLE INFORMAZIONI RISULTANTI DAL RUNTS (art. 20) /3

- I bilanci e rendiconti vanno depositati entro il 30 giugno di ogni anno . Gli altri atti o informazioni entro 30 giorni dalla loro genesi.
- In caso di inadempimento l'Ufficio del RUNTS diffida l'ETS ad adempiere entro un termine massimo di 180 giorni, e in caso di perdurante inadempienza può provvedere alla cancellazione. Si applica la sanzione di cui all'art. 2630 C.C. (sanzione amministrativa da 103 a 1.032 euro).
- L'Ufficio RUNTS può modificare d'ufficio informazioni e iscrivere atti a lui pervenuti da altre Amministrazioni o nell'attività di controllo.

## LA REVISIONE D'UFFICIO DEGLI ETS ISCRITTI (artt. 21 -22)

- Gli Uffici RUNTS verificano la permanenza dei requisiti per l'iscrizione degli ETS in generale e per la sezione di appartenenza, ad eccezione che per imprese sociali e SMS. Possono acquisire informazioni e documenti con gli strumenti individuati in un decreto direttoriale. Possono effettuare verifiche «in loco» anche tramite altre amministrazioni.
- Se vengono meno i requisiti di iscrizione in una specifica sezione l'ETS può presentare una domanda di migrazione in altra sezione con le modalità previste per la prima iscrizione (con l'intervento di un Notaio se ha la personalità giuridica). Se non vi provvede l'Ufficio RUNTS può sollecitare e, in caso di inerzia, attivare un procedimento di cancellazione.
- In caso di migrazione di un ente dalla sezione Imprese Sociali l'istruttoria è fatta dall'Ufficio RUNTS, ma l'effetto si ha con la cancellazione dell'ente dalla sezione presso il Registro delle Imprese.

## LA CANCELLAZIONE DAL RUNTS (artt. 23-25) /1

- La cancellazione è disposta dall'Ufficio RUNTS per:
  - a. Richiesta dell'ETS;
  - b. Deposito del bilancio finale di liquidazione o da ordine dell'Autorità giudiziaria (art. 20, Disp. Att. Cod. Civ.);
  - c. Provvedimenti definiti dall'Autorità giudiziaria o tributaria che accertano una situazione di incompatibilità;
  - d. Accertamento d'ufficio del venir meno dei requisiti per l'iscrizione nel RUNTS (comprese le informazioni antimafia);
  - e. Inutile decorso del termine assegnato dall'Ufficio RUNTS per il deposito di atti obbligatori o delle informazioni previste.
- La cancellazione che consegue ad un'istanza dell'ente o alla liquidazione comporta la devoluzione dell'incremento del patrimonio verificatosi durante il periodo di iscrizione o del patrimonio residuo alla liquidazione (art. 50, CTS).

## LA CANCELLAZIONE DAL RUNTS (artt. 23-25) /2

- Nel caso della cancellazione per provvedimento dell'Autorità o d'ufficio si avvia un procedimento che prevede 30 giorni nei quali l'ETS può fare osservazioni o fornire documentazione contro il provvedimento, ovvero chiedere la migrazione ad altra sezione del RUNTS. Il procedimento si conclude nei 60 giorni successivi. Avverso la cancellazione è possibile il ricorso al TAR.
- A seguito della cancellazione gli amministratori dell'ente devono chiedere all'Ufficio RUNTS la richiesta di parere sulla devoluzione del patrimonio. Se l'ente non rispetta questo parere rilasciato ex art. 9 del CTS, gli atti di devoluzione sono nulli e si applicano le sanzioni previste dall'art. 91, CTS (da 1.000 a 5.000 euro per ciascun amministratore).
- Il provvedimento è comunicato alla Prefettura o Regione competente per gli enti con personalità giuridica, conseguita in precedenza secondo il DPR 361/2000 e poi sospesa per l'iscrizione al RUNTS.



## PUBBLICITÀ E ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO (art. 26)

- Sono visibili dai terzi nel RUNTS le seguenti informazioni/atti:
  - a. Atto costitutivo, statuto registrato, bilanci, adesione alla rete associativa (per gli enti religiosi il regolamento e l'autorizzazione interna);
  - b. Le informazioni previste per la domanda di iscrizione via via aggiornate;
  - c. Per le Reti i dati degli ETS aderenti, le attività scelte tra quelle tipiche delle reti e le attestazioni di onorabilità rilasciate dagli amministratori;
  - d. Certificazione o perizia relative al requisito patrimoniale minimo;
  - e. Atti di trasformazione, fusione o scissione di cui all'art.4-2-bis Cod. Civ.;
  - f. Provvedimenti di cancellazione o di migrazione ad altra sezione.
- Le informazioni e gli atti pubblicati nel RUNTS sono opponibili ai terzi che provino di non averne conoscenza dopo il 15° giorno dalla pubblicazione.
- Le informazioni e gli atti sono consultabili in via telematica dal pubblico e gratuitamente dalle P.A. Le P.A. non possono chiedere agli ETS atti e documenti già depositati al RUNTS.

## IL POPOLAMENTO INIZIALE DEL RUNTS (artt. 30-38) /1

Un provvedimento direttoriale, accertata la funzionalità del sistema telematico di gestione, individuerà la data di inizio del processo di trasferimento al RUNTS dei dati degli enti iscritti fino al giorno precedente nei registri di ODV e APS (regionali o nazionali). Per i procedimenti in corso il trasferimento è fatto solo dopo l'esito positivo.

Entro 90 giorni dalla data di inizio gli uffici delle regioni (o province autonome) comunicano i dati di ODV e APS e l'atto costitutivo e l'ultimo statuto in loro possesso.

Gli Uffici RUNTS prendono in carico gli enti di competenza in base alla sede legale e ne verificano entro i successivi 180 giorni i requisiti di iscrizione, richiedendo all'ente via PEC le informazioni e i dati mancanti e pubblicando sul portale tali richieste. In questo caso il procedimento è sospeso per 60 giorni.

L'omessa trasmissione delle informazioni e dei documenti richiesti entro i 60 giorni comporta la non iscrizione nel RUNTS, comunicata via PEC e pubblicata nel portale.

L'esito positivo delle verifiche comporta l'iscrizione dell'ente nella sezione corrispondente del RUNTS e il provvedimento è comunicato via PEC. Se l'esito è negativo viene dato un termine di 10 giorni all'ente per le controdeduzioni o per impegnarsi alla regolarizzazione nei 60 giorni successivi ovvero per manifestare la volontà di iscriversi in altra sezione se ve ne siano i presupposti.

## IL POPOLAMENTO INIZIALE DEL RUNTS (artt. 30-38) /2

Fino al provvedimento di iscrizione o di non iscrizione le ODV e le APS continuano a beneficiare dei diritti derivanti dalla loro qualifica.

L'ufficio statale del RUNTS separa nei 90 giorni successivi alla data di inizio la APS nazionali aventi le caratteristiche di Rete associativa, e trasmette le informazioni e gli atti delle altre (comprese le articolazioni territoriali e i circoli affiliati) agli Uffici regionali competenti.

Per le Onlus è l'Agenzia delle Entrate che comunica al RUNTS i dati e le informazioni degli enti iscritti nell'Anagrafe e pubblica nel proprio sito l'elenco degli enti «trasferiti».

Spetta alle singole Onlus controllare l'inserimento nell'elenco degli enti «trasferiti» e presentare, entro il 31 marzo del periodo d'imposta successivo a quello di autorizzazione della Commissione UE del nuovo regime fiscale previsto per gli ETS, la domanda di iscrizione nel RUNTS.

La domanda deve essere completa dei dati visti in precedenza per le prime iscrizioni e precisare quindi la sezione di iscrizione prescelta, nonché allegare copia dell'atto costitutivo, dello statuto adeguato al CTS e gli ultimi 2 bilanci approvati.

## IL POPOLAMENTO INIZIALE DEL RUNTS (artt. 30-38) /3

Nel caso la Onlus intenda assumere la qualifica di Impresa Sociale la domanda è rivolta al Registro delle Imprese.

Qualora la Onlus sia dotata di personalità giuridica in base al DPR 361/2020 deve rivolgersi ad un notaio per la verifica di conformità dello statuto al CTS e la sussistenza del patrimonio minimo; il notaio presenterà la richiesta di iscrizione al RUNTS.

Le Onlus che non presentano la domanda di iscrizione al RUNTS o come Impresa Sociale al Registro delle Imprese hanno l'obbligo di devolvere il patrimonio (art. 10, co. 1, lett. F, D.Lgs. 460/1997).

Il Ministero individua la data dalla quale è accessibile una prima pubblicità in forma semplificata attraverso il Portale del RUNTS, tenendo conto del raggiungimento di un volume minimo iniziale di enti iscritti.

Dal giorno successivo alla data di inizio del popolamento del RUNTS le nuove iscrizioni di enti sono dirette agli Uffici RUNTS competenti secondo le modalità indicate nel Portale RUNTS, in attesa della piena attivazione delle procedure telematiche ordinarie.

# GRAZIE PER L'ATTENZIONE!!!

